

CMin 8-8-1959, n. 345 - Precisazioni sul rapporto di lavoro dell'insegnante di religione.

In relazione a vari quesiti circa la posizione degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, si ricorda che l'insegnamento della religione è tuttora regolato dalla L. 5 giugno 1930, n. 824 esecutiva dell' art. 36 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

A tenore della legge citata (*art. 5*) l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall' autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall' ordinario diocesano: gli uni e gli altri non debbono aver compiuto il 70esimo anno di età. Pur tenendo presente l'unità organica del corso, l'incarico di religione può essere affidato ad

uno o più insegnanti anche nello stesso istituto; in ogni caso ciascun insegnante non potrà superare un massimo di 18 ore settimanali, tanto in un solo che in più istituti o scuole della stessa sede.

Dato il carattere speciale delle norme contenute nel Concordato e nella L. 5 giugno 1930, n. 824, non sono applicabili per la scelta degli incaricati di religione le preferenze fissate dalle norme comuni né è ammesso ricorso.

Per quanto riguarda obblighi, incompatibilità, note di qualifica, congedi e assenze si applicano le norme di cui agli artt. 7 e 15 della L. 19 marzo 1955, n. 160, con esclusione del comma quarto dell'art. 7, del comma terzo dell'art. 12 e dell'art. 13, non applicabili agli insegnanti di religione, ed avvertendo l'ordinario diocesano per quanto concerne il secondo comma dell' art. 14 e l'art. 15. In caso di assenza, l'incaricato di religione sarà supplito da altro insegnante della stessa materia, già in servizio, ovvero tratto da apposito elenco annualmente concordato tra l'ordinario diocesano e l'autorità scolastica. L'incarico per l'insegnamento della religione cessa, anche durante l'anno scolastico, o per revoca dell' approvazione o dell' autorizzazione da parte dell' ordinario, che priva immediatamente l'incaricato della capacità di insegnare (*art. 36 comma 3, del Concordato*) o per revoca dell'incarico (senza privazione dell'abilitazione ecclesiastica) che può essere disposta dal capo dell'istituto d'accordo con l'autorità ecclesiastica (*art. 6 L. 5 giugno 1930, n. 824*) o nei casi previsti dall'art. 21. comma 1 o dall'art. 22, comma 1 della L. 19 marzo 1955, n. 160. (*Omissis*)